

Ordinazione Telepass

Fax: +39 02 74 20 15 35 E-Mail: info-vti@dkv-euroservice.com

Dati del cliente

Numero cliente

Ragione sociale

Referente

Cognome, Nome

Telefono

E-Mail

Indirizzo di consegna

Ragione sociale

Cognome, Nome

Via, n°

Indirizzo aggiuntivo
(ad es. piano)

CAP, Città

Paese

Telefono E-Mail

Si prega di non riportare indirizzi di caselle postali!

Ordine



Telepass

Quantità

Per ogni veicolo che deve essere dotato di un apparato Telepass, si prega di compilare le caselle della tabella sottostante!

Targa del veicolo	Nazionalità	Classe d'emissione (V.9 libretto circolazione)

In caso di più di 10 veicoli, allegare un'altra tabella!

Con questo modulo d'ordinazione ho/abbiamo ricevuto le "direttive Consorzio DKV per la richiesta e l'utilizzo degli apparecchi Telepass" e le "Condizioni di utilizzo delle autostrade italiane, dei parcheggi, dei traghetti e dell'Area C" e ne riconosco/riconosciamo la validità come parti integranti di questo rapporto contrattuale. Garantisco/garantiamo la correttezza e la completezza dei miei/nostri dati. Si prega di firmare i documenti sopra menzionati e di rimandarli al Consorzio DKV in originale.

Nome/nomi del/dei firmatario/i in stampatello

Data (dd/mm/yyyy)

Firma vincolante del/dei committente/i

NORME E CONDIZIONI DI DKV PER IL SERVIZIO TELEPASS



1. TELEPASS è il sistema di pagamento realizzato da Autostrade per l'Italia (di seguito "ASPI"), che consente in piste appositamente attrezzate il pagamento dinamico - ovvero senza fermata del veicolo - del pedaggio sulla rete autostradale italiana.
2. Il cliente di DKV può richiedere a DKV tanti apparati TELEPASS quante sono le VIACARD/DKV valide che egli ha in suo possesso. La stessa DKV consegnerà al proprio cliente l'apparato/i Telepass richiesto/i.
Con la sottoscrizione del presente modulo e con il ritiro del Telepass, il cliente DKV si impegna ad accettare l'addebito nella relativa fattura VIACARD/DKV di tutti i pedaggi convalidati in modalità Telepass, nonché degli importi relativi alle prestazioni aggiuntive di cui ai successivi artt. 15 e 17.
Per quanto non espressamente disciplinato con le presenti norme, si applicano le Norme e Condizioni VIACARD/DKV di volta in volta vigenti
3. L'apparato TELEPASS è vincolato ad un singolo veicolo appartenente al cliente di DKV, la cui targa è trasmessa assieme al modulo di richiesta, e può essere installato soltanto all'interno di tale veicolo. Il Telepass deve essere sempre accompagnato dalla relativa VIACARD/DKV.
4. Il cliente di DKV si impegna ad avvertire preventivamente DKV di ogni variazione della targa del veicolo - fermo restando quanto precisato al precedente comma - su cui intende utilizzare l'apparato TELEPASS.
5. L'apparato TELEPASS, ancorché consegnato al cliente di DKV a titolo di comodato (art. 1803 c.c.) resta di proprietà di ASPI e non può essere ceduto a nessun titolo a terzi. Il cliente di DKV, inoltre, sarà tenuto a rispondere di ogni conseguenza civile o penale, anche ai sensi dell'art. 12 della legge 5 luglio 1991 n. 197, che derivi dall'alterazione dolosa o dall'uso irregolare dell'apparato TELEPASS.
6. Fermo restando che l'installazione dell'apparato sul veicolo indicato avviene a cura e spese del cliente di DKV, si specifica che quest'ultimo è tenuto a far installare e ad utilizzare l'apparato TELEPASS in conformità alle istruzioni indicate nell'apposito manuale che il Cliente riceverà da DKV insieme all'apparato TELEPASS, nonché a custodirlo e conservarlo ai sensi dell'art. 1804 c.c. Il cliente di DKV è responsabile per eventuali danni arrecati all'apparato, al veicolo sul quale lo stesso viene installato, nonché a terzi, per l'inosservanza di quanto previsto al precedente comma, esonerando espressamente ASPI e DKV da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
7. L'uso del servizio TELEPASS è esteso su tutta la rete autostradale italiana a pagamento purché sia fruito utilizzando le piste TELEPASS sia in entrata sia in uscita dalla rete autostradale. Nel caso in cui il cliente di DKV entri in una porta dedicata all'uso del TELEPASS ed esca ad un casello dove, per qualsiasi motivo, non sia disponibile tale servizio, dovrà dichiarare al personale addetto all'esazione la stazione di provenienza. In tal caso l'importo del pedaggio relativo alla tratta dichiarata o, se non coincidente, quello relativo alla tratta autostradale effettivamente percorsa, così come risultante dalle verifiche effettuate da ASPI, sarà addebitato al cliente di DKV da DKV in fattura.
8. In tutti i casi suddetti, ove non sia riscontrata affatto l'entrata nel sistema dell'apparato TELEPASS del cliente di DKV, il transito sarà considerato in violazione delle norme di utilizzo dell'autostrada. Il sistema di pista rileverà automaticamente la targa del veicolo che ha effettuato il transito, tramite i sistemi di ripresa video collocati nelle stazioni di esazione, e il cliente di DKV sarà tenuto al pagamento del pedaggio calcolato dalla stazione più lontana rispetto a quella di uscita come previsto dall'art. 176 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada" - salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da dette norme. Al cliente di DKV è data, comunque, facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata ai fini della definizione dell'importo effettivamente dovuto a DKV.
9. In caso di smarrimento o di furto dell'apparato TELEPASS, il cliente di DKV dovrà, con immediatezza darne comunicazione scritta attraverso l'invio via fax del dell'apposito modulo firmato, che può essere scaricato dalla sezione pubblica del sito internet www.dkv-euroservice.com (DICHIAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ) con allegata la fotocopia della carta d'identità del cliente di DKV, a DKV Euro Service GmbH + Co. KG, Vogelsanger Weg 49, 40470 Düsseldorf (Deutschland) via Fax al numero 0049/211-6392-192.
Oltre a ciò, DKV dovrà essere informata immediatamente, per telefax, nei seguenti casi:
 - a) cancellazione dal PRA del proprio autoveicolo, nel quale è installato un apparato TELEPASS;
 - b) furto dell'autoveicolo senza l'apparato TELEPASS;
 - c) rinvenimento di un apparato TELEPASS rubato o di un autoveicolo rubato;
 - d) guasto dell'apparato TELEPASS;
 - e) cambio di targa di un autoveicolo, nel quale è installato l'apparato TELEPASS.
10. Il cliente di DKV sarà esonerato dalla responsabilità del pagamento di eventuali importi relativi ai transiti convalidati con l'apparato TELEPASS abusivamente usato da terzi soltanto se il cliente di DKV e il legittimo utilizzatore del veicolo, nel quale è stato installato l'apparato TELEPASS, abbiano preso tutte le misure ragionevoli, di cui il cliente di DKV dovrà fornire prova, per prevenire un indebito utilizzo dell'apparato e comunque soltanto dal giorno successivo a quello della ricezione, da parte di DKV, della comunicazione di cui sopra.
11. In caso di ritrovamento da parte del cliente di DKV, l'apparato TELEPASS dichiarato smarrito o rubato non potrà essere utilizzato e dovrà essere immediatamente restituito a DKV all'indirizzo indicato al precedente art. 9 in un pacchetto postale inviato per raccomandata con ricevuta di ritorno..
12. Qualora l'apparato TELEPASS dichiarato smarrito o rubato venga ritrovato in possesso del cliente di DKV o di persona dallo stesso facoltizzata, il primo sarà responsabile del pagamento di tutti gli importi relativi ai transiti convalidati con il TELEPASS successivamente alla comunicazione di furto o smarrimento nonché di ogni eventuale spesa sostenuta da ASPI e/o DKV per il recupero dell'apparato. L'ammontare di tali importi verrà pertanto addebitato al cliente di DKV che potrà essere perseguito, per l'utilizzo irregolare, anche ai sensi dell'art. 12 della legge 5 luglio 1991 n.197.
13. E' vietato utilizzare l'apparato TELEPASS di cui ASPI o DKV abbiano, per qualsiasi causa, chiesto la restituzione. In caso contrario l'utilizzo sarà considerato abusivo e dunque ASPI e DKV si riservano di perseguire il cliente di DKV a termini di legge, anche ai sensi dell'art. 12 della legge 5 luglio 1991 n. 197.
14. ASPI si riserva la facoltà di dismettere in qualsiasi momento il servizio TELEPASS. Conseguentemente, DKV si riserva la facoltà di dismettere il servizio TELEPASS stesso, dandone informativa ai propri clienti un mese prima della data della dismissione stessa. In tal caso il cliente di DKV è tenuto all'immediata restituzione dell'apparato secondo quanto previsto al successivo articolo 17.
15. Il canone del servizio TELEPASS è di € 1,50 € (a partire dal 01.02.2021) + IVA al mese, per ogni apparato consegnato a fronte del presente modulo, da includersi nella fattura VIACARD/DKV. Tale importo è suscettibile di revisione salvo quanto specificato al successivo art. 18
16. Il rapporto contrattuale può essere risolto:
 - a) dal cliente di DKV secondo le condizioni generali di DKV,
 - b) da DKV, in ogni caso di accertata violazione del puntuale pagamento delle fatture, in caso di utilizzo del servizio da parte di soggetti e/o con veicoli non abilitati secondo quanto previsto dalle presenti Norme e Condizioni del servizio, di uso fraudolento dell'apparato TELEPASS per eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio effettivamente dovuto, di mancata o falsa denuncia (o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) di furto o smarrimento dell'apparato TELEPASS, errato o mancato puntuale aggiornamento dei dati relativi al contratto.

Il servizio TELEPASS, inoltre, si risolve automaticamente in ogni caso di cessazione per qualsiasi motivo del contratto VIACARD/DKV per il pagamento differito dei pedaggi autostradali al quale è abbinato.

17. Nei casi di risoluzione del rapporto contrattuale TELEPASS e nell'ipotesi di dismissione del servizio di cui al precedente art. 14, il cliente di DKV è tenuto immediatamente dalla ricezione della relativa comunicazione, alla restituzione dell'apparato TELEPASS a DKV in un pacchetto postale inviato per raccomandata con ricevuta di ritorno. DKV fornirà al cliente di DKV riscontro circa l'effettiva ricezione dell'apparato.

Nel caso in cui gli apparati TELEPASS non siano riconsegnati entro 15 giorni dalla domanda di restituzione ovvero dalla risoluzione del rapporto commerciale, per colpa imputabile al cliente di DKV, DKV addebiterà al cliente di DKV in fattura la somma di Euro 25,82 a titolo di penale per la mancata o tardiva restituzione dell'apparato.

Per la mancata restituzione degli apparecchi (in caso di furto o smarrimento) o per la mancata restituzione di un apparecchio non funzionante, DKV fatturerà al cliente una tassa di Euro 24,59. Questi importi, così come gli altri importi dovuti per i pedaggi autostradali che risultano e vengano registrati dopo la domanda di restituzione nonché i costi sostenuti per la disattivazione degli apparati TELEPASS, verranno addebitati al cliente di DKV nella fattura di DKV.

La mancata o tardiva restituzione entro il predetto termine e l'eventuale utilizzo o alterazione a fini fraudolenti dell'apparato non riconsegnato saranno perseguiti in sede civile e penale, anche ai sensi dell'art. 12 della legge 5 luglio 1991 n. 197.

18. ASPI e DKV possono modificare le presenti Norme e Condizioni per adeguare il servizio a sopravvenute esigenze di natura amministrativa/gestionale; la stessa DKV dovrà darne preventiva comunicazione al cliente DKV. Le eventuali variazioni relative al canone per l'utilizzo degli apparati TELEPASS, alle somme dovute a titolo di penale e/o alle maggiorazioni dovute a DKV per il servizio, saranno comunicate al cliente di DKV da parte di DKV. Le variazioni che derivano dall'aumento del canone per l'apparato TELEPASS, così come deliberato da ASPI, non legittimano il cliente di DKV a sollevare obiezioni. In tali casi sarà precisata da DKV la data di entrata in vigore della modifica, ferma restando la possibilità per il cliente di DKV di recedere dal servizio Telepass.
19. Il cliente di DKV è tenuto a pagare a DKV gli importi dovuti ai sensi dei precedenti articoli più l'IVA applicabile.
20. Il cliente di DKV prende atto ed accetta che ASPI e/o DKV non potranno in alcun caso considerarsi responsabili per qualsiasi tipo di danno, diretto o indiretto, derivante al cliente di DKV ovvero a terzi per fatti che prescindano dal controllo o comunque dalla responsabilità rispettivamente di ASPI e/o DKV circa:

- l'uso o l'impossibilità temporanea di utilizzare il servizio;
- l'eventuale interruzione del servizio;
- l'accesso non autorizzato ovvero l'alterazione di trasmissioni o di dati del cliente di DKV da parte di terzi, incluso, tra l'altro, l'eventuale danno, anche economico, dallo stesso cliente di DKV eventualmente subito per mancato profitto, uso, perdita di dati o di altri elementi intangibili.

Il cliente di DKV si impegna ad utilizzare il servizio esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle vigenti disposizioni di legge applicabili, dagli usi e consuetudini, dalle regole di diligenza, in ogni caso senza ledere diritti di qualsivoglia terzo, utente del mezzo di comunicazione o meno, e ponendo particolare riguardo alle norme di protezione dei dati, alle leggi in materia di protezione della proprietà intellettuale e industriale ed alla normativa in materia di telecomunicazioni.

21. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196/2003 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI, si informa che i dati personali contenuti nel presente modulo nonché quelli relativi all'uso dell'apparato TELEPASS sono raccolti e potranno essere utilizzati e trattati - in modo cartaceo ed elettronico - da DKV e da ASPI per il tramite di propri dipendenti incaricati del trattamento, per le finalità connesse alla gestione del presente rapporto contrattuale. Tali dati personali saranno comunicati da ASPI alle società concessionarie autostradali, presso i cui impianti sarà possibile utilizzare detti apparati TELEPASS, ai fini della gestione del rapporto contrattuale.

I dati personali del cliente, raccolti e conservati in banche dati di DKV e ASPI, non saranno oggetto di diffusione e comunicazione, se non nei casi previsti dal contratto (comunicazioni ai titolari delle infrastrutture ove il TELEPASS è accettato per la gestione degli accessi) e comunque nel rispetto della legge e con le modalità da questa consentite. Inoltre, ASPI, per assicurare il corretto

svolgimento di tutte le attività connesse o strumentali all'erogazione del servizio richiesto, ove necessario, potrà effettuare i predetti trattamenti anche per il tramite di altre società del Gruppo Autostrade o terze, di volta in volta preventivamente nominate quali Responsabili del trattamento.

Si informa, altresì, che le stazioni di ASPI sono dotate di un sistema di ripresa video che, in caso di mancato pagamento del pedaggio o di cliente di DKV sprovvisto del titolo di entrata o che impegni gli impianti di stazione in maniera impropria o con apparato non correttamente funzionante, registra automaticamente la targa dei veicoli in transito per il conseguente addebito del pedaggio e, ove ne ricorrano i presupposti, per l'espletamento delle azioni civili, amministrative e/o penali nei casi previsti dall'art. 176 D.L. 285/1992.

Le immagini possono essere visionate esclusivamente da personale incaricato del trattamento e sono conservate per gli adempimenti connessi all'incasso del pedaggio e, nei casi di illecito, anche per la definizione del procedimento. Il trattamento del dato e il recupero del pedaggio è effettuato anche avvalendosi di terzi soggetti appositamente incaricati.

Titolare del trattamento è Autostrade per l'Italia Spa, come sopra individuata e Responsabili del trattamento sono:

- per la gestione del rapporto contrattuale e per le attività amministrative il Responsabile della Direzione Commerciale di ASPI ed EssediEsse Società di Servizi Spa, con sede in Roma, Via Bergamini 50.
- per la gestione dei mancati pagamenti del pedaggio e le conseguenti riprese video, di cui al precedente capoverso, il Responsabile della Direzione Esercizio di ASPI e la suindicata EssediEsse Società di Servizi Spa.

22. La compilazione e la sottoscrizione nel sottostante spazio riservato alla firma, mediante la quale viene espresso il consenso alle presenti norme e condizioni di DKV per il servizio TELEPASS, sono necessarie unicamente ai fini della costituzione del rapporto negoziale. Le successive variazioni e gli adattamenti delle presenti disposizioni acquisite efficacia anche senza la sottoscrizione da parte del cliente di DKV come previsto dalle condizioni generali di DKV e a tale scopo si richiama il contenuto del seguente art. 23.
23. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti norme e condizioni, saranno applicabili, a titolo integrativo, le condizioni generali di DKV.

Data	Timbro della ditta	Firma
------	--------------------	-------

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice civile italiano, vengono espressamente approvati i seguenti articoli: 2 (addebiti in fattura) 6 (obblighi e responsabilità per l'uso e/o l'alterazione dell'apparato Telepass), 8, 9, 10, 11, 12 (responsabilità per l'utilizzo del Telepass), 13 (divieto di utilizzo), 14 (facoltà di revoca), 15 (facoltà di modifica del canone per il servizio) 16 (risoluzione del rapporto), 17 (penale per mancata o tardiva restituzione dell'apparato Telepass), 18 (modifica delle Norme e Condizioni), 20, 21 (informativa sul trattamento dei dati personali) 22, 23.



NORME E CONDIZIONI GENERALI PER L'ACCETTAZIONE ED UTILIZZO DEI MEZZI DI PAGAMENTO TELEPASS PER IL PAGAMENTO DIFFERITO DEL PEDAGGIO SULLE AUTOSTRADE ITALIANE A PEDAGGIO

(valido per i clienti di DKV Euro Service e per i membri del Consorzio DKV)

PREMESSA

Autostrade per l'Italia S.p.A., (di seguito "ASPI"), Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., Capitale Sociale Euro 622.027.000,00 con sede legale in Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma, P. IVA, C.F. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07516911000, concessionaria della costruzione e dell'esercizio delle autostrade di cui alla convenzione unica sottoscritta in data 12 ottobre 2007, approvata per Legge 6 giugno 2008, n. 101, consente l'accettazione dei mezzi di pagamento Telepass per il pagamento differito del pedaggio presso le stazioni in entrata ed in uscita delle autostrade italiane a pagamento presso i cui impianti di esazione i predetti titoli sono in accettazione in forza di accordi in essere con ASPI e le diverse concessionarie autostradali, secondo le norme e condizioni generali riportate di seguito nel presente modulo, che viene sottoscritto dal cliente di DKV Euro Service o dal membro del Consorzio (in seguito "Cliente") contestualmente alla sottoscrizione del contratto di adesione al servizio Telepass. Il Cliente si impegna ad osservare le modalità di seguito indicate per il transito nelle piste Telepass e nelle piste bimodali Viacard/Telepass delle stazioni in entrata ed in uscita della rete autostradale italiana a pedaggio. Le presenti norme potranno essere modificate da ASPI che ne darà comunicazione.

1 - NORME GENERALI

1.1 ASPI consente ai propri Clienti di utilizzare l'apparato Telepass per il pagamento di transiti autostradali effettuati con veicoli, le cui targhe siano indicate all'atto dell'adesione ai servizi Telepass. Al riguardo si specifica che ad un apparato potrà essere abbinata una targa e che a una stessa targa potrà essere abbinato un solo apparato Telepass.

1.2 Il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente ogni variazione dei suoi dati. In particolare, il Cliente si impegna ad avvertire preventivamente ASPI di ogni variazione delle targhe dei mezzi su cui intende utilizzare l'apparato Telepass.

1.3 ASPI si riserva la facoltà di dismettere in qualsiasi momento l'accettazione dei mezzi di pagamento Telepass per il pagamento differito del pedaggio.

UTILIZZO DEL SISTEMA DI STAZIONE TELEPASS

2.1 L'uso del Telepass è esteso su tutta la rete autostradale italiana a pagamento purché sia fruito utilizzando le apposite piste Telepass sia in entrata che in uscita dalla rete autostradale e purché tali mezzi di pagamento e i veicoli ad essi abbinati risultino in stato regolare e, quindi, abilitati al transito.

2.2 Nel caso in cui il Cliente telepassista entri in una stazione dotata di pista Telepass e transiti in uscita in una stazione in cui, per qualsiasi motivo, non sia disponibile il servizio Telepass, lo stesso Cliente dovrà dichiarare al personale addetto all'esazione la stazione di provenienza. Qualora, invece, il Cliente, entrato in una stazione dotata di pista Telepass, transiti in uscita in una stazione ad elevata automazione, lo stesso dovrà usare una pista self-service Viacard, premere il pulsante per la richiesta di un intervento e dichiarare al personale addetto, via interfono, la stazione di entrata. In entrambi i casi sopra esposti, l'importo del pedaggio relativo alla tratta dichiarata o, se non coincidente, quello relativo alla tratta autostradale effettivamente percorsa, così come risultante dai controlli effettuati da ASPI, sarà addebitato al Cliente in fattura o tramite rapporto di mancato pagamento pedaggio - Mod. PE-07.

3 Nel caso in cui in una stazione di entrata non sia possibile utilizzare il servizio Telepass, per temporanea indisponibilità del servizio stesso, il Cliente dovrà ritirare il biglietto e, per regolarizzare il transito in uscita, dovrà usare, se disponibile, una pista bimodale (self-service Viacard con sovrapposizione del servizio Telepass), inserendo il biglietto nell'apposita fessura; il codice dell'apparato verrà acquisito automaticamente dagli impianti di stazione. In mancanza dell'anzidetta tipologia di pista bimodale, il transito deve essere concluso in una pista gestita da Operatore, al quale il Cliente dovrà consegnare il biglietto e dichiarare che il veicolo è dotato di



Telepass. ASPI provvederà ad accertare la dichiarazione del Cliente ai fini dell'addebito in fattura del transito.

2.4 Ove non sia riscontrata affatto l'entrata nel sistema dell'apparato Telepass del Cliente, il transito sarà considerato in violazione delle norme di utilizzo dell'autostrada. Il sistema di pista rileverà automaticamente la targa del veicolo che ha effettuato il transito, tramite i sistemi di ripresa video collocati nelle stazioni di esazione e il Cliente sarà tenuto al pagamento del pedaggio calcolato dalla stazione più lontana rispetto a quella di uscita, come previsto dall'art. 176 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 "Codice della Strada" salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da dette norme. Al Cliente è data, comunque, facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata ai fini della definizione dell'importo effettivamente dovuto.

2.5 Il Cliente è tenuto al rispetto delle modalità di avvicinamento alla pista Telepass, di transito e di abbandono della stessa. In particolare, per motivi di sicurezza e al fine di consentire la rilevazione dei dati da parte del sistema presente in pista, il Cliente si obbliga, con la sottoscrizione del presente modulo, a procedere durante tutte le fasi di attraversamento dell'impianto di stazione ad una velocità inferiore a 30 km orari ed a mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede

Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere ed accettare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le condizioni contenute negli articoli:

1.3 (facoltà di dismissione dell'accettazione dei mezzi di pagamento Telepass)

NORME E CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL TELEPASS PER IL PAGAMENTO DEI PARCHEGGI

Art.1

1.1 Le presenti norme e condizioni disciplinano l'utilizzo dell'apparato Telepass per il pagamento dei parcheggi convenzionati.

1.2 L'uso dell'apparato Telepass per il pagamento dei parcheggi è consentito esclusivamente per i parcheggi convenzionati con Telepass S.p.A., il cui elenco è riportato presso il Punto Blu e/o il sito internet www.telepass.it.

1.3 Gli addebiti degli importi relativi alle soste fruite presso gli enti convenzionati con Telepass S.p.A., verranno effettuati con le medesime modalità e tempistiche previste nel contratto sottoscritto dal Cliente.

Art. 2

2.1 Il Cliente che intende pagare la sosta presso un parcheggio convenzionato mediante l'apparato Telepass dovrà utilizzare, sia in entrata che in uscita, le porte appositamente attrezzate riconoscibili dalla segnaletica orizzontale e verticale recante il marchio "Telepass".

2.2 L'utilizzo dell'apparato Telepass nelle porte attrezzate consente con le modalità indicate al successivo comma 2.3:

a) l'ingresso al parcheggio senza l'acquisizione del biglietto di entrata;

b) il pagamento della sosta presso il parcheggio all'uscita dalla porta attrezzata, senza la sottoscrizione da parte del cliente di alcuna ricevuta di autorizzazione di addebito o digitazione di codice.

2.3 Il Cliente dovrà avvicinarsi alle porte attrezzate, rispettando le modalità di transito e le indicazioni fornite dalla segnaletica orizzontale e verticale presente all'ingresso e all'uscita dei parcheggi convenzionati. In particolare, per motivi di sicurezza e al fine di consentire la rilevazione dei dati ed il corretto processo di identificazione e di autorizzazione dell'apparato, il Cliente in prossimità delle porte attrezzate di entrata e di uscita dovrà rallentare sino a fermarsi e attendere l'apertura della sbarra del parcheggio.

Tali operazioni potranno essere guidate da messaggi vocali e visivi eventualmente rilasciati dal sistema automatizzato delle porte attrezzate e/o delle colonnine del parcheggio.



In uscita il Cliente potrà richiedere il rilascio di uno scontrino, che attesti l'avvenuto transito e pagamento del parcheggio, premendo l'apposito pulsante posizionato presso la porta attrezzata.

Art. 3

3.1 Qualora un apparato non risulti essere abilitato a seguito di denuncia di furto o smarrimento, sospensione o disabilitazione del servizio, non verrà rilasciata l'autorizzazione al transito.

3.2 In particolare ove l'autorizzazione venga negata in entrata, il Cliente per poter accedere al parcheggio dovrà ritirare il biglietto di ingresso e procedere al pagamento in uscita mediante sistemi di pagamento alternativi all'apparato Telepass; qualora l'autorizzazione venga rifiutata in uscita, il Cliente dovrà recarsi alla cassa o al punto informazioni dell'ente gestore del parcheggio convenzionato, recando con sé l'apparato Telepass e procedere al pagamento tramite sistemi alternativi.

Art. 4

Il Cliente riconosce espressamente che Telepass S.p.A. resterà estranea ai rapporti tra il Cliente stesso e i terzi gestori dei parcheggi convenzionati e relativi, ad esempio, alla violazione delle regole di utilizzo, all'applicazione della tariffa e degli eventuali importi accessori e/o degli sconti, che vengono elaborati esclusivamente dagli enti di gestione dei parcheggi stessi.

Pertanto, per qualsiasi controversia derivante da detti rapporti, come pure per l'esercizio di qualsiasi diritto connesso, il Cliente dovrà rivolgersi esclusivamente a detti soggetti, restando comunque esclusa ogni responsabilità di Telepass S.p.A. in merito alla regolare fruizione, da parte del Cliente, dei servizi offerti dai soggetti terzi medesimi, anche nel caso in cui i relativi pagamenti siano già stati effettuati per mezzo dell'apparato Telepass, del Codice o del supporto plastico allo stesso collegato.

Telepass S.p.A. conferma comunque la sua disponibilità a fornire tutte le informazioni necessarie e/o utili in relazione alle eventuali contestazioni. In proposito potranno essere contattati i canali di Assistenza Clienti di Telepass S.p.A.

NORME E CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO ELETTRONICO MEDIANTE APPARATO TELEPASS DEL TRASPORTO MEDIANTE TRAGHETTO

Art. 1

1.1 Le presenti norme e condizioni disciplinano l'utilizzo dell'apparato Telepass per il pagamento del pedaggio per il trasporto mediante traghetto dei veicoli presso gli enti convenzionati.

1.2 L'uso dell'apparato Telepass per il pagamento del pedaggio per il trasporto mediante traghetto dei veicoli è consentito esclusivamente presso gli enti convenzionati con Telepass S.p.A. il cui elenco è riportato presso il Punto Blu e/o sul sito internet www.telepass.it, ove sarà possibile verificare anche la tipologia di mezzi (veicoli leggeri, mezzi pesanti, altro) ammessi al servizio presso ciascun imbarco.

1.3 L'addebito degli importi relativi ai trasporti effettuati mediante traghetto privato rilevati attraverso gli apparati Telepass in grado di colloquiare con appositi lettori installati presso gli accessi e/o varchi disposti nei porti/imbarchi degli enti convenzionati con Telepass S.p.A., verranno effettuati con le medesime modalità e tempistiche previste nel contratto sottoscritto dal Cliente.

Art. 2

2.1 Il Cliente che intende effettuare il pagamento del pedaggio per il trasporto mediante traghetto privato con apparato Telepass, dovrà utilizzare la pista dedicata ed attrezzata, riconoscibile dalla segnaletica orizzontale e verticale recante il marchio "Telepass".

2.2 L'utilizzo dell'apparato Telepass nella pista attrezzata consente, con le modalità indicate al successivo comma 2.3, l'emissione del biglietto per il trasporto mediante traghetto privato ed il relativo pagamento, compreso il versamento degli eventuali oneri aggiuntivi laddove applicabile.



2.3 Il Cliente, al fine di concludere la transazione di pagamento per il trasporto mediante traghetto privato, dovrà avvicinarsi alla pista dedicata, rispettando le indicazioni fornite dalla segnaletica orizzontale e verticale presente presso la pista. In particolare, per motivi di sicurezza e al fine di consentire la rilevazione dei dati ed il corretto processo di identificazione e di autorizzazione dell'apparato da parte di Telepass S.p.A., il Cliente dovrà rallentare, in prossimità della pista dedicata, sino a fermarsi, fornire le informazioni, laddove richieste, presso le colonnine di interfaccia utente, ed attendere l'emissione del biglietto, l'apertura della sbarra ed il semaforo verde. Tali operazioni sono guidate da messaggi visivi eventualmente rilasciati dal sistema automatizzato delle colonnine di interfaccia utente. È previsto, inoltre, un collegamento audio con un operatore per interagire con il Cliente in caso di richiesta.

Art. 3

3.1 Qualora un apparato non risulti essere abilitato a seguito di denuncia di furto o smarrimento, sospensione o disabilitazione del servizio, non verrà rilasciata l'autorizzazione al trasporto.

3.2 In particolare ove l'autorizzazione venga negata in pista, al Cliente potrà essere consentito l'accesso al trasporto previo acquisto e ritiro del biglietto presso la biglietteria e/o le casse dell'ente convenzionato.

Art. 4

Il Cliente riconosce espressamente che Telepass S.p.A. resterà estranea ai rapporti tra il Cliente stesso e gli enti convenzionati che gestiscono i servizi di trasporto mediante traghetto e relativi, ad esempio, alla violazione delle regole di utilizzo, all'applicazione della tariffa e degli eventuali importi accessori e/o degli sconti, che vengono elaborati esclusivamente dagli enti di gestione del servizio di trasporto mediante traghetto.

Pertanto, per qualsiasi controversia derivante da detti rapporti (comprese eventuali contestazioni relative agli importi applicati per il servizio di traghettamento e per l'incasso degli eventuali accessori), come pure per l'esercizio di qualsiasi diritto connesso, il Cliente dovrà rivolgersi esclusivamente a detto soggetto, restando comunque esclusa ogni responsabilità di Telepass S.p.A. in merito alla regolare fruizione, da parte del Cliente, dei servizi offerti dai soggetti terzi medesimi, anche nel caso in cui i relativi pagamenti siano già stati effettuati per mezzo dell'apparato Telepass, del Codice o del supporto plastico allo stesso collegato. Telepass S.p.A. conferma comunque la sua disponibilità a fornire tutte le informazioni necessarie e/o utili in relazione alle eventuali contestazioni. In proposito potranno essere contattati i canali di Assistenza Clienti di Telepass S.p.A..

NORME E CONDIZIONI SERVIZIO AREA C DEL COMUNE DI MILANO

Art.1

1.1 Le presenti norme e condizioni disciplinano il servizio di pagamento degli importi dovuti per l'accesso presso l'Area C del Comune di Milano con addebito in conto Telepass.

Art. 2

2.1 Possono accedere al servizio solo i veicoli che rispettino i requisiti di accesso all'Area C del Comune di Milano, pubblicati sul sito internet www.areac.it, e siano immatricolati in Italia. Con l'adesione al servizio, il Cliente dichiara, pertanto, di conoscere la disciplina che regola l'accesso all'interno dell'Area C del Comune di Milano e che il veicolo per cui ha richiesto l'abilitazione risponde ai requisiti di accesso in esse stabiliti.

2.2 L'elaborazione e l'applicazione della tariffa per l'accesso all'Area C è di esclusiva competenza del Comune di Milano.

2.3 Gli utenti che hanno diritto ad agevolazioni tariffarie, dovranno previamente ed obbligatoriamente registrarsi presso il Comune di Milano. Eventuali modifiche relative alla propria categoria di pagamento, intervenute successivamente all'adesione, dovranno essere



tempestivamente comunicate al Comune di Milano, contattando lo 020202 o tramite il sito www.areasac.it e/o a Telepass S.p.A., tramite il servizio di Assistenza Clienti, al fine di ricevere le istruzioni necessarie ad abilitare il servizio alla nuova categoria di pagamento.

2.4 Il Cliente è a conoscenza del fatto che il Comune di Milano acquisirà gli ingressi dei veicoli nell'Area C con strumenti di rilevazione elettronici e automatici, attraverso i quali potrà effettuare specifici controlli sulla rispondenza dei requisiti di accesso e di elevare sanzioni, qualora dovesse accertarne il mancato rispetto.

2.5 Telepass S.p.A. provvederà alla disabilitazione del servizio, dandone comunicazione al Cliente tramite il Partner Commerciale, qualora il Comune di Milano dia comunicazione del mancato rispetto dei requisiti di accesso.

Art. 3

3.1 Qualora il Cliente effettui variazioni delle targhe dei veicoli associate all'Apparato Telepass in uso, il servizio verrà disabilitato automaticamente; il Cliente interessato dovrà, pertanto, rinnovare la procedura di abilitazione al servizio per le nuove targhe abbinata.

Art. 4

4.1 La disabilitazione per qualsiasi causa dell'Apparato Telepass collegato al presente servizio comporterà la disabilitazione del servizio stesso.

Art. 5

5.1 In caso di furto dei veicoli abilitati al servizio il Cliente dovrà con immediatezza darne comunicazione a Telepass S.p.A., tramite il Partner Commerciale

5.2 Il Cliente sarà esonerato dalla responsabilità del pagamento di eventuali importi relativi agli accessi rilevati nell'Area C, abusivamente effettuati da terzi, a decorrere dal momento della ricezione da parte di Telepass S.p.A. della comunicazione di cui sopra.

Data.....

Timbro e Firma.....

La traduzione nella lingua nazionale del cliente o in lingua inglese, di volta in volta messa a disposizione del cliente estero, deve servire per una migliore comprensione. In caso di problemi di interpretazione prevale sempre il testo italiano.